



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Contenzioso

Numero 336 Settoriale del 01/12/2023

Numero 755 Reg. Generale del 01/12/2023

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE ISCRITTO AL N. 2939/2022 R.G. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CTU
--

L'anno 2023 il giorno 1 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso

- che con atto di citazione notificato il 6.12.2021 e acquisito al prot. gen. n. 8890/2021, la Sig.ra **De Prezzo Francesca**, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Nadia Quarta, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Comunale di Veglie, in persona del legale rappresentante, per sentirla dichiarare responsabile e, di conseguenza, condannare al pagamento della somma di euro 1.586,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero a quella maggiore o minore somma accertata dal Giudice nei limiti della propria competenza, con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, a titolo di risarcimento delle asserite lesioni personali riportate in data 18.12.2018 allorquando, mentre percorreva via Umberto Maddalena, incappava in una insidia stradale costituita da buca situata tra marciapiede e tombino AQP, cadendo rovinosamente a terra;
- che, non avendo provveduto a iscrivere la causa a ruolo nei termini previsti all'art. 165 del Codice di Procedura Civile, con atto di citazione in rinnovazione notificato il 26.1.2022 ed in pari data acquisito al prot. dell'Ente al n. 1192, la Sig.ra **De Prezzo** ha convenuto nuovamente in giudizio questo Comune all'udienza del 28.3.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, con i medesimi *petitum* e *causa petendi* di cui all'atto di citazione del 6 dicembre 2021, con iscrizione al n. 2939/2022 R.G.;

Vista la deliberazione 25.3.2022, n. 24, con la quale, per tutte le ragioni ivi rappresentate, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi e resistere nel giudizio in parola e di demandare al competente Responsabile di Settore gli adempimenti all'uopo necessari;

Richiamata altresì altresì la propria determinazione 25.3.2022, n. 172, con la quale la scrivente ha provveduto a conferire incarico legale per la difesa dell'Ente nel giudizio in parola all'Avv. Salvatore Rollo del Foro di Lecce;

Considerato che nel giudizio di che trattasi, cui questo Ente si è regolarmente costituito, nell'udienza del 21.3.2023 il GdP ha provveduto a nominare il dott. Massimo Malerba, con studio in Salice Salentino alla via L. L. De Castris, n. 20 (C.F. **MLRMSM63S08H708J**, P. IVA 03113270759), quale Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di valutare l'entità delle lesioni subite da parte attrice nel sinistro per cui vi è causa;

Acquisito al prot. gen. n. 13004 del 19.9.2023, il Decreto di Liquidazione di compenso a consulente tecnico del 15.6.2023, depositato in cancelleria il 20.6.2023, con il quale il Giudice di Pace ha quantificato in complessivi € 500,00, di cui € 470,00 per onorario, oltre IVA nella percentuale di legge e la percentuale professionale, se dovute, ed € 30,00 per spese, il compenso dovuto al succitato professionista per le prestazioni rese nel giudizio n. 2939/2022 R.G., ponendo le spese a carico del Comune di Veglie;

Vista la fattura elettronica n. FPA 6/23 del 26.6.2023 prodotta dal Dott. Malerba e intestata al Ministero della Giustizia – Giudice di Pace di Lecce, con sede in Lecce alla Via Brenta, n. 2, C.F.

93033510756, di importo complessivo pari ad € 610,00, comprensivi di Iva al 22% per € 110,00;

Tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale la liquidazione dei compensi al CTU effettuata dal giudice configura titolo esecutivo provvisorio sino alla sentenza definitiva in corso di causa, ferma restando la natura solidale dell'obbligazione di pagamento di tali compensi a carico di entrambe le parti;

Rilevato, in particolare, che la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza definitiva (ossia "passata in giudicato"), indipendentemente dalla ripartizione delle spese processuali che abbia fatto il giudice. Il regime di pagamento delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza solo nel rapporto interno tra le parti; l'ausiliario può richiedere l'intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà ex artt. 1292 ss. c.c., e salva l'azione di regresso nei rapporti interni tra le parti obbligate. Il Consulente tecnico d'ufficio può quindi procedere anche nei confronti di una sola di esse, pretendendo il versamento dell'intera somma; la parte escussa dal C.T.U., a sua volta, deve comunque pagare l'intero compenso, per poi successivamente agire in regresso nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese nella sentenza definitiva (*ex pluribus*, Cass., ord. 05 novembre 2014; Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2015, n. 23133);

Richiamata la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema delle modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che operano su incarico, e come ausiliari, dell'Autorità Giudiziaria;

la Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia fiscale, in riferimento alla succitata Circolare 7 maggio 2018, conferma *"che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico"*. È la parte processuale, in base al provvedimento del giudice (che costituisce titolo esecutivo) *"..tenuta al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento"*;

ne consegue che *".. il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice."*

la Direzione generale della giustizia civile – Dipartimento affari di giustizia – ha ribadito – con circolare dell'8 febbraio 2019, la necessità che gli uffici giudiziari accettino le fatture emesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, a condizione che le stesse siano complete dal punto di vista formale recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte e non dell'amministrazione;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere senza indugio alla liquidazione delle competenze del CTU per le prestazioni dallo stesso rese nel giudizio iscritto al n. 2939/2022 R.G., e, agli effetti, di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto e considerato, che nulla osta – allo stato – alla liquidazione della spesa di € 610,00 di cui al Decreto di liquidazione di compenso a consulente tecnico del 15.6.2023, in favore del dott. Massimo Malerba, e di provvedervi con urgenza al fine di evitare le ulteriori aggravie di spesa derivanti da possibili azioni esecutive, con riserva di avviare azione di regresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c., all'esito dell'emissione della sentenza definitiva, qualora la pronuncia disponga la statuizione delle spese di CTU a carico totale e/o parziale della controparte;

Precisato che il CTU è un organo ausiliario del Giudice dallo stesso nominato e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 2 della Legge 266/2002 e l'art. 1, comma 1176, della Legge 296/2006, entrambi istitutivi del DURC per gli appalti pubblici di opere forniture e servizi, né l'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di impegnare il complessivo importo di € 610,00, in ottemperanza del Decreto di Liquidazione di compenso a consulente tecnico del 15.6.2023, emesso dal Giudice di Pace di Lecce e depositato in cancelleria il 20.6.2023, con il quale lo stesso ha quantificato in complessivi € 500,00, di cui € 470,00 per onorario, oltre IVA nella percentuale di legge e la percentuale professionale, se dovute, ed € 30,00 per spese, il compenso dovuto al Dott. Massimo Malerba per le prestazioni rese in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio iscritto al n. 2939/2022 R.G.

2. Di liquidare l'anzidetto importo in favore del succitato dott. Massimo Malerba, con studio in Salice Salentino alla via L. L. De Castris, n. 20 (C.F. **MLRMSM63S08H708J**, P. IVA 03113270759), a saldo della fattura n. FPA 6/23 del 26.6.2023 prodotta dal professionista e intestata al Ministero della Giustizia – Giudice di Pace di Lecce, con sede in Lecce alla Via Brenta, n. 2, C.F. 93033510756, di importo complessivo pari ad € 610,00, comprensivi di Iva al 22% per € 110,00;

3. Di porre l'onere della spesa sul cap.252.1 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto, verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2023	1				252	1	610,00	1274	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
252	2023	1274	2023	0		DIVERSI	610,00

Veglie, lì 01/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1510

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/12/2023 al 19/12/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.